INEA
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Agrifisco

NUMERO 2 - LUGLIO 2014

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SU FISCALITÀ E SPESA IN AGRICOLTURA

GIUSEPPE CASTIGLIONE | Sottosegretario di Stato al Mipaaf

Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, più noto come #campolibero, contiene il nuovo programma per il rilancio dell'agroalimentare italiano che è stato implementato secondo le direttrici della competitività, della semplificazione e della sicurezza. Il piano è scaturito da un'intensa attività svolta dal Governo e dal Ministero competente per rilanciare il comparto agricolo, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del Made in Italy e sull'occupazione dei giovani in agricoltura.

In #campolibero, infatti, si è coniugata l'esigenza di modernizzare l'agricoltura favorendo il ricambio generazionale con quella di semplificare la burocrazia per le aziende. Allo stesso tempo, si è reso necessario prevedere anche azioni incisive per razionalizzare e coordinare il sistema dei controlli ispettivi e per assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese del settore agroalimentare, con l'istituzione del registro unico dei controlli presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per le imprese, l'istituzione del credito di imposta per l'innovazione e l'incentivazione delle reti di impresa con possibili sgravi fiscali e a favore dell'aggregazione su progetti comuni, rappresentano importanti strumenti per consentire lo sviluppo e la competitività delle aziende agroalimentari italiane, così come l'introduzione di un credito d'imposta specifico per l'e-commerce dei prodotti agroalimentari mira proprio a favorire la capacità di diffusione degli stessi a mezzo web in modo da poter raggiungere un più ampio numero di potenziali compratori. Dall'intenzione, poi, di rendere evidente e salvaguardare il tessuto sano dell'imprenditoria agricola italiana scaturisce la rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS e a cui sovraintende una cabina di regia a composizione mista, con rappresentanti istituzionali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Altro tema dibattuto e affrontato in #campolibero è quello della sicurezza alimentare con particolare attenzione a misure per disciplinare la commercializzazione dei prodotti provenienti dalla cosiddetta "Terra dei Fuochi" e a quelle per tutelare la produzione della mozzarella di bufala campana DOP al fine di garantirne una chiara tracciabilità. Perdura, infine, il divieto di coltivazione di OGM in Italia con la previsione di sanzioni per chi non osserva il divieto stesso e di strumenti per controllare le produzioni stesse.

Il piano di rilancio promosso con #campolibero e scaturito da una spinta concertazione avviata on-line si presenta, dunque, per le modalità e per la numerosità delle azioni previste come uno strumento proattivo per il settore agricolo, a cui, probabilmente, verranno affiancate, in tempi rapidi e in tempo per il Collegato Agricolo, ulteriori misure per renderlo maggiormente operativo ed esemplificativo per gli operatori del settore.

Si ringrazia, dunque, l'INEA per aver scelto #campolibero come tema di Agrifisco e si ricorda che in questo numero si ospitano i contributi del Capo Dipartimento dell'ICQRF Stefano Vaccari, dell'On. Paolo Russo della Commissione Agricoltura della Camera e della Sen. Ileana Pignedoli della Commissione Agricoltura del Senato. E' presente, inoltre, il punto di

Sommario

IL TEMA
Al via le prime misure di Campolibero..3
S. VACCARI

IN TEMPO REALE
BOX: Sulle reti di impresa: reti soggetto e reti contratto 6
R. PERGAMO
Le misure per i giovani e per il lavoro...7
L. BRIAMONTI, M. PASCARELLI

LE ISTITUZIONI
Le opinioni di 9
ON. P. RUSSO, SEN. L. PIGNEDOLI

IL PUNTO DI VISTA DELLE OOPP AGRICOLE
Le misure fiscali del progetto Campolibero.....12
M. BAGNOLI, I. MARIOTTI, N. CAPUTO, M. MAIO, D. BUONO

IN BREVE
Abbruciatura di vegetali di origine agricola. Illecito penale, pratica antica o tecnica innovativa?.....15
M. MARTUCCI

GLOSSARIO
S. NIZZA.....18

vista sul tema da parte delle organizzazioni professionali agricole, e due approfondimenti nel box della rubrica "In tempo reale" sui profili fiscali dei contratti di rete di Raffaella Pergamo (INEA) e sulle misure a favore dei giovani previste nel D.L. 91/2014 di Lucia Briamonte e Manuela Pascarelli (INEA). Per la rubrica "In breve" viene presentato un articolo sulla ripercussioni normative inerenti la pratica della bruciatura dei residui di potatura e parti di piante di Michele Martucci (collaboratore INEA).

Al via le prime misure di Campolibero

STEFANO VACCARI | Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

KEYWORDS campo libero, competitività agroalimentare, giovani imprenditori

Con la pubblicazione, il 24 giugno 2014, del Decreto Legge 91, è partita la fase operativa del progetto Campolibero, varato ad aprile scorso dal Ministro Martina attraverso un'ampia consultazione on line con il mondo agricolo.

Lo strumento del Decreto Legge ha consentito l'avvio delle misure aventi carattere di urgenza e indifferibilità – l'esame del rispetto di tali requisiti ha impegnato Governo e Quirinale per undici giorni – prevedendo azioni per giovani, lavoro, semplificazioni, competitività e sicurezza in campo agroalimentare.

Il D.L. 91/2014 ha, inoltre, riguardato importanti misure in materia ambientale e per la competitività delle imprese in generale, che hanno riflessi significativi anche per il settore agricolo: misure per il credito, per l'accesso ai mercati finanziari, la semplificazione per l'agroambiente e l'export assistito.

Anche dopo l'eliminazione delle norme non aventi carattere di urgenza, il D.L. 91 rimane comunque un provvedimento ponderoso, composto di 35 articoli riguardanti moltissime materie. Per cercare di illustrarne le misure salienti, si seguirà la ripartizione in azioni sopra accennata.

Misure per i giovani:

- detrazione fiscale (art. 7) del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali – IAP fino a 35 anni di età. L'ammontare massimo della detrazione deve comunque rispettare i limiti del de minimis agricolo (Reg. UE 1408/13);
- incentivi all'assunzione di giovani da parte delle imprese agricole (art. 5), erogati ai datori di lavoro agricolo che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato (purché triennale, per almeno 102 giornate annue e fatto in forma scritta). Le assunzioni devono determinare un saldo occupazionale netto per l'impresa e danno diritto a un incentivo pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti.

Misure per il lavoro

Oltre alle deduzioni per la contribuzione previste per l'assunzione di giovani in agricoltura, le norme riguardano:

- deduzioni IRAP per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di almeno 3 anni e per almeno 150 giornate all'anno (50% rispetto ai contratti a tempo indeterminato, fino a 3.750 euro anno, 6.750 per assunzione di donne o di giovani under 35);
- istituzione presso l'INPS della RETE del lavoro agricolo di qualità (art. 6) contro il sommerso e per promuovere la regolarità delle imprese agricole. Oltre alle ricadute in termini di immagine per le imprese aderenti alla Rete, il decreto prevede che l'attività di vigilanza dell'INPS venga orientata verso le imprese non appartenenti alla Rete.

Misure per la semplificazione

Il decreto 91 rivoluziona il rapporto tra controllori e imprese agricole, prevedendo in via generale l'istituto della diffida (art. 1) per tutte le sanzioni di entità lieve e sanabili. In sintesi, i vari ispettori che in Italia controllano le imprese agroalimentari (ICQRF, Corpo forestale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Regioni ecc.), in presenza di una violazione normativa di lieve entità e sanabile, non procederanno più direttamente alla contestazione e alla successiva sanzione, ma dovranno intimare l'impresa ad eliminare, senza sanzioni, l'irregolarità entro 20 giorni. Scaduti i 20 giorni, se l'impresa agricola non dà prova di aver eliminato l'irregolarità, l'Ente accertatore procede a formalizzare la contestazione.

Si tratta di un salto culturale epocale nel rapporto tra Amministrazione pubblica e imprese: l'obiettivo non è più quello di sanzionare, ma di superare le irregolarità di lieve entità. Si pensi alle decine di migliaia di sanzioni irrogate annualmente per irregolarità su etichette o inadempimenti formali.

Ovviamente in caso di inadempimento l'impresa non potrà più beneficiare della possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta.

Altra innovazione significativa è la possibilità di pagare la sanzione entro 5 giorni dal suo ricevimento, in misura ridotta del 30 per cento, così come funziona per le infrazioni al codice della strada.

Numerose semplificazioni sono state inoltre introdotte dall'art. 2 nella produzione vitivinicola, eliminando obblighi e adempimenti desueti.
Altre, rilevanti semplificazioni sono, infine, disciplinate dall'art. 30 per le produzioni di energia da fonti rinnovabili, comprese le agro energie. Infatti, minori oneri burocratici sono previsti per le procedure autorizzative alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti a fonti rinnovabili e per i regimi di autorizzazione per la produzione di biometano.

Misure per la competitività:
L'articolo 3 del D.L. 91 contiene norme specifiche per la competitività delle imprese agroalimentari. In estrema sintesi, esse riguardano:

- il credito d'imposta per innovazione e sviluppo di prodotti e tecnologie, con un sostegno fino al 40% delle spese sostenute e per un importo massimo di 400 mila euro;
- il credito d'imposta per nuove reti d'impresa di produzione alimentare, con i medesimi massimali di aiuto sopra descritti;
- il credito d'imposta per l'e-commerce di prodotti agroalimentari al 40% delle spese e fino a 50 mila euro.

La misura sull'e-commerce è particolarmente innovativa, non tanto per la sua intensità finanziaria (credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico) quanto perché riguarda uno dei punti critici del nostro sistema agroalimentare, quello della capacità di sfruttare il web. Si stima che meno del 2 per cento delle vendite agroalimentari avvenga on line, una delle percentuali più basse d'Europa, ed è sorprendente che proprio una struttura produttiva così polverizzata e destrutturata come quella delle PMI italiane non sfrutti il web che ha proprio la caratteristica di ridurre i limiti strutturali e di distanza.

Misure per la sicurezza dei consumatori
Le misure riguardano:

- l'introduzione di sanzioni per chi coltiva OGM in Italia e il rafforzamento degli strumenti per assicurare l'effettività del divieto sul territorio nazionale (art. 4, comma 8);
- il rafforzamento delle azioni nella cosiddetta "Terra dei Fuochi" con la previsione dell'esenzione delle indagini e del divieto di commercializzazione di prodotti derivanti da terreni agricoli a rischio (art. 10, comma 12);
- interventi a tutela della produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP (MBC) con la previsione della separazione spaziale degli ambienti in cui si lavora latte proveniente dall'areale della MBC da quelli in cui si lavora altro latte, nonché di una tracciabilità più penetrante della produzione di latte di bufala, introducendo una sanzione specifica in caso di mancata tracciabilità.

Altre misure per la competitività

Il D.L. 91 contiene, tra l'altro, interventi generali per la competitività delle imprese, interessanti quindi anche il settore agroalimentare. Tra essi citiamo:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 18), concesso nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti;
- le misure per facilitare l'accesso alla quotazione in Borsa delle imprese (art. 20), per l'emissione di obbligazioni societarie (art. 21) e per le operazioni di credito alle imprese (art. 22);
- la riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (art. 23) e le misure in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (art. 24);
- l'estensione della garanzia di Stato alla SACE per operazioni di export non riguardanti settori strategici per l'economia o società di rilevante interesse nazionale.

Nonostante la corposità del decreto 91, alcune misure originariamente previste dal Governo sono rimaste fuori, non avendo i requisiti di urgenza previsti per la decretazione e pertanto, nelle previsioni del MIPAAF, confluiranno nel disegno di legge "Collegato agricolo" (AC1328), all'esame della Camera dei Deputati. Si tratta, in particolare, delle misure creditizie (mutui a tasso zero) per le giovani imprese agricole, per l'accorciamento dei tempi per aprire una società in agricoltura e della dematerializzazione dei registri per le imprese.

Ora il D.L. 91 affronta la conversione in parlamento, dove probabilmente ulteriori misure verranno aggiunte. In ogni caso esso costituisce uno dei più rilevanti provvedimenti degli ultimi anni a favore del settore: pur non potendo contare su grandi risorse finanziarie, vista la situazione del debito pubblico italiano, esso punta a rimuovere elementi di freno all'imprenditorialità in agricoltura che costituiscono veri e propri costi di produzione per le imprese, a cominciare dai costi burocratici

Sulle reti di impresa: reti soggetto e reti contratto

RAFFAELLA PERGAMO | Inea

KEYWORDS forme aggregative, reti di impresa, personalità giuridica e autonomia patrimoniale

Il tema delle reti di impresa ha riportato l'attenzione del legislatore, negli ultimi anni, sul presupposto aggregativo dello strumento contrattuale tipico delle reti stesse, diverso da quanto perseguito con i consorzi e le associazioni temporanee di impresa. Più precisamente, la forma aggregativa delle reti di impresa si distingue per l'esistenza di un progetto comune e condiviso, relativo ad un'operazione specifica e/o a delle fasi dell'attività d'impresa.

Nell'ambito delle reti di impresa, si fa poi distinzione tra *reti soggetto e reti contratto* a seconda dell'attribuzione o meno di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale. In particolare, le reti contratto restano un modello contrattuale "puro" perché non modificano e non estinguono la soggettività tributaria delle singole imprese aderenti all'accordo né attribuiscono soggettività tributaria alla rete che risulta dal contratto. *Le reti soggetto*, invece, sono un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici che esprimono una propria capacità contributiva e che acquisiscono rilevanza anche dal punto di vista tributario.

In maniera più schematica, le reti soggetto acquisiscono soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del registro delle imprese e, secondo la circolare n°20/E/2013, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che esse costituiscono soggetto diverso dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, quindi, sotto il profilo tributario sono in grado di realizzare fattispecie impositive proprie.

Le reti soggetto si distinguono in:

a) *rete soggetto semplice* che acquisisce soggettività giuridica ma non possiede i requisiti dell'autonomia patrimoniale;
b) *rete soggetto a regime speciale* che acquisisce soggettività giuridica e autonomia patrimoniale.

Le reti contratto, invece, non assumono soggettività giuridica e non ci sono modifiche in termini di soggettività tributaria, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei nodi di rete.

Quando si considera il solo requisito dell'autonomia patrimoniale, poi, le reti contratto possono essere ancora differenziate in:

a) reti leggere in cui il contratto non prevede la costituzione di un fondo patrimoniale autonomo;
b) reti pesanti in cui il contratto prevede un fondo comune ma senza autonomia patrimoniale né soggettività giuridica;
c) reti a regime speciale con fondo comune e autonomia patrimoniale ma senza soggettività giuridica.

In generale, le imprese aderenti alla rete contratto, essendo obbligate alla realizzazione di una quota del programma comune, sono esposte autonomamente nei confronti dell'Erario e fruiscono direttamente delle agevolazioni spettanti[1] che sono strettamente collegate alla quota di investimenti rientrante nel programma di rete.

La scelta del modello di rete d'impresa più confacente ai retisti richiede una valutazione degli effetti fiscali e dei comportamenti che devono essere assicurati per la realizzazione del programma comune prescelto; in linea generale, la rete leggera resta la forma aggregativa più funzionale per verificare la compatibilità dei comportamenti imprenditoriali e la fattibilità del progetto stesso. La scelta di una rete pesante o addirittura di una rete soggetto è consigliabile solo dopo che la fase iniziale possa considerarsi superata e le attività comuni si siano incrementate, consolidando il rapporto a monte e a valle della filiera produttiva

[1] E' stato previsto, nel modello UNICO 2012, il nuovo prospetto "Incentivo fiscale - Art. 42, c. 2-quater e ss., D.L.n. 78/2010 (Reti d'impresa)", contenuto nel quadro RS 105 del modello UNICO SC (analoghi prospettisono stati predisposti nei dichiarativi delle società di persone e delle persone fisiche).

Le misure per i giovani e per il lavoro

LUCIA BRIAMONTE E MANUELA PASCARELLI | Inea

KEYWORDS fondo di garanzia, accesso al credito, gestione del rischio

Nell'ottica di una strategia più ampia di sviluppo dell'agricoltura e del sistema agroalimentare italiano, il D.L. n. 91/2014 prevede disposizioni urgenti anche per il sostegno alle imprese agricole condotte dai giovani e per l'incentivazione dell'assunzione a tempo indeterminato, o comunque la stabilizzazione, dei giovani. Tali misure, come dichiarato dallo stesso Ministro Martina, hanno l'obiettivo di creare le condizioni per un incremento dei posti di lavoro puntando soprattutto sui giovani per il rilancio del settore e, unitamente alla previsione di deduzioni IRAP per determinati contratti a tempo determinato, perseguono anche la finalità di favorire l'emersione dal lavoro sommerso.

L'agricoltura italiana, caratterizzata dall'alta presenza di operatori anziani, è, infatti, da alcuni anni al centro del dibattito proprio per le occasioni imprenditoriali e occupazionali che potrebbe offrire. Ciò trova maggiore fondamento sia nel recente fenomeno di ritorno alla terra da parte di giovani e donne ma anche nella loro capacità di adottare strategie innovative con particolare attenzione alla qualità dei prodotti e servizi offerti, all'innovazione, all'impatto economico, sociale e ambientale della propria attività nei contesti rurali e agricoli in cui operano tenendo in forte considerazione i fabbisogni del territorio.

A tal fine, è necessario sia mettere a sistema strumenti già esistenti sia crearne di nuovi per far fronte a esigenze espresse ma non pienamente soddisfatte[1].

Nello specifico le disposizioni a favore dei giovani lavoratori agricoli sono le seguenti:

Assunzione di giovani e riduzione dei costi lavoro (art. 5)

La norma contenuta nell'art. 5 riconosce, ai datori di lavoro che hanno i requisiti dell'imprenditore agricolo (art. 2135 del codice civile) incentivi per promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n.800/2008, il quale impone che i regimi di aiuti nazionali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune e sono esenti dall'obbligo di notifica, purché siano soddisfatte alcune condizioni. In primo luogo l'intensità di aiuto non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili. Le assunzioni, che devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, dovranno essere a tempo indeterminato ovvero determinato ma con durata almeno triennale (garantendo un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno) e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. Le giornate lavorative nel contratto part-time sono computate in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale dei lavoratori a tempo pieno.

Il bonus assunzioni consiste in un premio pari ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali erogato per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato, nella misura di sei mensilità a completamento di ciascun anno di assunzione; per le assunzioni a tempo indeterminato, diciotto mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

Sempre l'articolo 5 prevede, inoltre, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, e previa autorizzazione della Commissione europea, l'applicazione nella misura del 50% delle deduzioni Irap, attualmente riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori stagionali in agricoltura impiegati per almeno 150 giornate all'anno e con contratto di durata non inferiore a tre anni. Dalla relazione tecnica collegata al disegno di legge del Senato (Atto parlamentare n. 1541), e sulla base dei dati occupazionali INPS 2012, emerge una maggiore precarietà del

[1] Per approfondimenti si veda "Nuova imprenditoria per l'agricoltura italiana. Caratteri, dinamiche e strutture aziendali" INEA 2014.

lavoro nella fascia di età under 35 anni, con una incidenza di lavoratori che svolge meno di 102 giornate di lavoro del 67% contro una quota del 54% per gli over 35 anni.
La platea di giovani che potrebbe essere interessata da un incentivo volto a stabilizzare il lavoro agricolo è di circa 150 mila lavoratori al di sotto dei 35 anni che svolge al momento meno di 102 giornate. Stimando che circa il 10 per cento di tale platea possa accedere alle condizioni contrattuali necessarie per godere degli incentivi, il costo complessivo della misura è compatibile con lo stanziamento del fondo di 31 milioni di euro complessivi. La misura dell'incentivo, valutabile in un terzo della retribuzione imponibile, è stimabile mediamente in circa 19 euro a giornata. Il massimale previsto per ciascun lavoratore consentirebbe di incentivare contratti di lavoro per oltre 150 giornate lavorate.
Con riferimento alle disposizioni finanziarie la Relazione Tecnica evidenzia comunque che "l'incentivo è concesso con un meccanismo "*a rubinetto*" a valere sulle risorse di un fondo appositamente istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al quale confluiscono a titolo di dotazione 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2018. La ripartizione temporale delle risorse del fondo, che costituiscono il limite di spesa per ciascuno degli anni indicati, tiene conto delle modalità di riconoscimento del beneficio disciplinate dall'articolo in esame avuto particolare riguardo a quanto previsto al comma 6. In ogni caso il meccanismo di monitoraggio previsto al comma 9 è idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa previsto dalla norma".

Detrazione d'imposta per l'affitto di terreni agricoli (art. 7, commi 1 e 2)

Altra novità del decreto competitività, che inserisce, all'interno del TUIR, il nuovo comma 1 - quinquies dell'art. 16, riguarda la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e di età inferiore ai 35 anni di poter detrarre il 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite massimo di 80 euro per ciascun ettaro di terreno affittato e fino a un massimo di 1.200 euro all'anno. L'incentivo è a decorrere dal 2014 ma per l'acconto IRPEF 2014 va calcolato senza tenere conto della suddetta detrazione.
Sempre nell'ottica di incentivare il ricambio generazionale e l'imprenditoria giovanile, e comunque in modo coordinato con quanto previsto da #campolibero, il Decreto *#terrevive* prevede lo sblocco della vendita o dell'affitto di 5.500 ettari di terreni agricoli pubblici, con prelazione agli under 40, in attuazione dell'art. 66, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. Il provvedimento, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individua i terreni coinvolti che appartengono nello specifico al Demanio (per 2.480 ettari), al Corpo forestale dello Stato (2.148 ha) e al Cra - Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (882 ha). Ai terreni alienati o locati non potrà essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri immobiliari.

Il quadro normativo brevemente descritto, delineato attraverso un atto normativo avente carattere provvisorio, quale il Decreto Legge, non è sicuramente definitivo in quanto soggetto a procedimento di conversione in legge. Quest'ultimo si è, infatti, avviato con l'approvazione di un disegno di legge di conversione in Senato, lo scorso 25 luglio, adesso all'esame della Camera dei Deputati.
Allo stesso modo, come espressamente previsto nel comma 8 dell'art. 5, si attendono circolari INPS che disciplinino le modalità attuative dell'incentivo. Attesa che, come si legge nella Nota di lettura n. 53 (luglio 2014) del Servizio del Bilancio del Senato, "potrebbe comportare il rischio che l'incentivo introdotto non produca effetti: sembra infatti che in una prima fase, pari a circa 1/6 del periodo in cui le assunzioni darebbero diritto all'incentivo (circa due mesi su dodici), vi sia il rischio che l'incentivo introdotto non produca effetti e, nel caso in cui siano comunque effettuate assunzioni, queste saranno dovute quasi esclusivamente all'effetto "peso-morto", che quindi potrebbe risultarne acuito. Infine, va rilevato che per il periodo considerato, l'INPS non sarà in grado di svolgere il monitoraggio previsto dal comma 9 e di inviare le relazioni mensili ivi previste"

Le opinioni di...

PAOLO RUSSO | XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 contiene per la parte agricola, il piano di rilancio del settore agricolo più noto come #campolibero. Dal Suo punto di vista, quali interventi garantiscono immediatamente effetti positivi sul settore agricolo e quanti ancora potrebbero essere integrati con un efficace azione legislativa?

Il vero problema qui è un altro. Il decreto campo libero è stato esaminato soltanto quasi esclusivamente dalle commissioni Industria ed Ambiente ed ovviamente l'impronta si vede. Le commissioni Agricoltura di Camera e Senato sono state completamente esautorate ed estromesse da una discussione di merito che avrebbe potuto contribuire a sanare errori destinati a diventare leggi sbagliate. E' il caso, ad esempio, dell'esclusione delle aziende vinicole dalle attività di semplificazione, ma non solo. Il decreto consente, infatti, alle aziende che producono mozzarella di bufala campana DOP di far entrare nello stesso stabilimento sia cagliate ucraine che latte proveniente dall'area DOP, in barba alla tutela dell'immagine e della qualità di un prodotto che rappresenta una delle bandiere italiane nel mondo. Non mancano le luci sul fronte della semplificazione e della sburocratizzazione, ma sembrano offuscate dalle ombre ancora troppo dense.

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, che contiene disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo e per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, apporta alcune modifiche al D.L. n. 136/2013 convertito nella Legge 6 febbraio 2014, n. 6. Alla luce della vicenda della "Terra dei Fuochi" quale è il Suo punto di vista sui contenuti del Decreto Legge di ultima emanazione?

La legge del 6 febbraio è stata migliorata grazie ai numerosissimi emendamenti presentati ed approvati dalla Camera dei deputati. Si tratta di misure che tengono in considerazione tutte le facce di un fenomeno che ha messo a rischio la salute dei cittadini e quella dell'ambiente. Ancora tanto si deve fare per restituire dignità a quei luoghi sia in termine di bonifiche che di monitoraggio e controllo. E' per questo motivo che occorrerà immediatamente mettere mano ad una misura normativa che aumenti la presenza dell'Esercito nella Terra dei Fuochi e, soprattutto, prolunghi la durata del presidio militare previsto fino alla fine dell'anno. Più divise e per maggior tempo: si eviteranno nuovi scempi e soprattutto si scongiurerà il pericolo di vanificare gli sforzi prodotti per sanare le terre malate. Ma non dovrà mancare nemmeno il sostegno alle imprese agricole, vere vittime di queste perversa vicenda.

On. Paolo Russo

Sulla vicenda della "Terra dei Fuochi" si lamenta da tempo una scarsa informazione sul reale livello qualitativo dei prodotti campani e sulla situazione del territorio oggetto di indagine. Dal Suo punto di vista, le istituzioni campane hanno affrontato questo problema nel migliore dei modi?

Le istituzioni campane, in particolare la Regione, hanno collaborato attivamente per garantire il presidio del territorio sottoposto ad indagine e per aiutare i consumatori ad orientarsi nella scelta dei prodotti. Sicuramente non si è ancora in possesso di un'analisi capillare relativa alla reale situazione produttiva e all'impatto di questo fenomeno sull'economia agricola regionale. Da un primo approfondimento condotto dall'INEA sul consumo di pomodori pelati è emerso che la percezione dei consumatori per tale prodotto non solo non è mutata a seguito dell'effetto mediatico generato dal caso "Terra dei Fuochi" ma addirittura il consumatore identifica il prodotto con il territorio di origine e di lavorazione e nonostante ciò non si lascia influenzare nella scelta di acquisto. Lo dimostrano i

dati sulle vendite: non si è registrato alcun calo per il prodotto stesso. E' auspicabile, quindi, che mentre le istituzioni monitorano il territorio con tutti gli strumenti a disposizione, si prosegua anche con questa attività di analisi sulla percezione della qualità dei prodotti campani da parte dei consumatori in modo da poter individuare, in caso di difficoltà o di minore gradimento espresso dai consumatori stessi, dei correttivi mirati ed efficaci.

Le opinioni di...

LEANA PIGNEDOLI | IX Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, contiene per la parte agricola, il piano di rilancio del settore agricolo più noto come #campolibero. Dal Suo punto di vista, quali interventi garantiscono immediatamente effetti positivi sul settore agricolo e quanti ancora potrebbero essere integrati con un efficace azione legislativa?

Non vi è dubbio che le misure sul credito di imposta per gli investimenti mirati alle innovazioni di tecnologie e organizzative potranno essere colte immediatamente e dare un sostegno concreto per la commercializzazione dei prodotti. Così i mutui a tasso zero previsti per i giovani che intendono fare investimenti, avranno un effetto immediatamente positivo. Sarà certamente determinante per un cambiamento concreto il "pacchetto" di misure di semplificazione. Con l'istituzione del Registro Unico dei Controlli si avvierà una svolta sulle modalità dei controlli alle aziende con coordinamento dei soggetti preposti, ponendo fine alla duplicazione di documenti e visite in azienda superflui. Rimangono ancora da inserire cambiamenti strutturali che riguardano gli strumenti pubblici, la razionalizzazione degli Enti di gestione delle risorse europee, di Ricerca, degli strumenti di sostegno finanziario alle imprese. Nel collegato agricoltura alla legge di stabilità ci occuperemo di questi temi.

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, che contiene disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo e per l''efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, apporta alcune modifiche al D.L. n. 136/2013 convertito nella Legge 6 febbraio 2014, n. 6. Alla luce della vicenda della "Terra dei Fuochi" quale è il Suo punto di vista sui contenuti del Decreto Legge di ultima emanazione?

Credo si proceda nella giusta direzione: dobbiamo continuare a tenere insieme la necessità di sviluppare un'efficace azione pubblica a tutela dell'ambiente e della salute e, contemporaneamente, a garantire, per la Campania come per il resto del Paese, la qualità dell''agricoltura italiana. Le modifiche introdotte nel "decreto competitività" vanno in questo verso e tutelano, anche sui mercati esteri, la qualità del prodotto made in Italy con tre interventi principali: un'ulteriore specificazione nelle indagini dirette a definire la destinazione dei terreni agricoli campani; il divieto di commercializzazione dei prodotti in base al principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 a tutela della sicurezza alimentare e, infine, la possibilità di una estensione delle indagini anche ad ulteriori terreni agricoli oggi non ancora oggetto di indagine. Questo ci permetterà di garantire e riaffermare la grande qualità dei prodotti agricoli italiani.

Sen. Leana Pignedoli

Sulla vicenda della "Terra dei Fuochi" si lamenta da tempo una scarsa informazione sul reale livello qualitativo dei prodotti campani e sulla situazione del territorio oggetto di indagine. Dal Suo punto di vista, le istituzioni campane hanno affrontato questo problema nel migliore dei modi?

La vicenda "Terra dei Fuochi" è derivata sicuramente da uno scarso coordinamento che le istituzioni regionali hanno tenuto nel tempo per il controllo ambientale del territorio. L'esplosione del fenomeno mediatico ha avuto il merito di ingenerare una rapida presa di coscienza dell'effettiva situazione dello stato di inquinamento da parte delle istituzioni tant'è che il Governo ha emanato tempestivamente un decreto sul quale c'e ancora molto da fare. E' auspicabile, per il futuro, un maggior controllo del territorio, un'analisi capillare dell'impatto del fenomeno sull'economia agricola regionale e un maggior investimento dei fondi strutturali sulla ricerca per verificare le cause e gli effetti prodotti sulla salute umana.

Le misure fiscali del progetto "CAMPOLIBERO"

MASSIMO BAGNOLI E IRENE MARIOTTI | CIA
DOMENICO BUONO | COLDIRETTI
NICOLA CAPUTO E MENA MAIO | CONFAGRICOLTURA

KEYWORDS società agricole, normativa di riferimento, prospettive

Con lodevoli intenzioni di dare una scossa al mondo agricolo, le norme di carattere fiscale contenute nel Decreto Legge n. 91/2014, recante norme per il settore agricolo, la tutela dell'ambiente, l'efficientamento energetico e lo sviluppo delle imprese, meglio noto come decreto sulla competitività, rappresentano un primo elemento positivo della politica fiscale agricola dopo gli ultimi anni caratterizzati da pesanti interventi, tra inasprimento della tassazione immobiliare e l'incremento della rivalutazione degli estimi catastali. Tra le misure salienti occorre segnalare l'introduzione della possibilità, fino ad oggi riconosciuta solo nell'ambito del lavoro a tempo indeterminato, di dedurre dalla base imponibile IRAP determinati importi per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo determinato, nell'ambito della più generale riduzione del c.d. cuneo fiscale, e la concessione di crediti d'imposta in materia di reti d'impresa e di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico, sia pure entro gli oggettivi limiti delle somme stanziate.

Deduzioni IRAP per lavoratori a termine

Il comma 13 dell'art. 5 prevede che le ordinarie deduzioni riconosciute per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lettera a), numeri 2), 3), e 4) del Decreto Legislativo n. 446/97, si applichino anche, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, "*per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale*".

Il citato art. 11, c. 1, lettera a), numeri 2), 3), e 4) riconosce la possibilità di portare in deduzione dalla base imponibile IRAP:

- l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nel periodo di imposta;
- un importo pari a 7.500 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, elevati a 13.500 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l'importo è pari a 15.000 euro, elevati a 21.000 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni (gli importi delle deduzioni sono stati modificati, da ultimo, dall'art. 1, c. 484, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità per il 2013 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, e dunque dal 2014).

Tali deduzioni, ai sensi del nuovo comma 1 del citato art. 11, spettano nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta per il quale ricorrano i seguenti requisiti:

a. sia assunto con contratto di durata triennale;
b. abbia lavorato almeno 150 giornate in ciascun periodo di imposta.

In sostanza le deduzioni IRAP spettanti per i lavoratori fissi vengono estese, con valori dimezzati, anche ai lavoratori a tempo determinato con una certa garanzia occupazionale (contratto triennale e 150 giornate lavorate nel periodo d'imposta).

Non è chiaro, infine, quali possano essere le conseguenze sulla fruizione del beneficio nel caso in cui il rapporto di lavoro, per causa non imputabile al datore di lavoro, non raggiunga i requisiti di durata minima previsti dalla legge (tre anni; 150 giornate lavorative l'anno) a seguito di dimissioni o di eventuali assenze o inadempienze del lavoratore nel corso del rapporto.

Misure per la crescita economica

Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti di cui Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese agro-alimentari che producono prodotti non ricompresi nel predetto Allegato I, è concesso un credito di imposta pari al 40% delle spese per investimenti in nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e non superiore a 400

mila euro (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi).
Il credito d'imposta è finanziato nel limite di spesa di 4,5 milioni euro per l'anno 2014 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 E' utilizzabile esclusivamente in compensazione (Mod. F24) e non rileva ai fini reddituali e dell'IRAP. L'attuazione effettiva del credito di imposta è subordinata sia all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa relativa agli aiuti di Stato (art. 108 paragrafo 3, del trattato sul finanziamento dell'Unione europea) sia all'emanazione di un successivo decreto Interministeriale (Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 91/20014, che stabilirà le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della misura.

Credito d'imposta per nuovi investimenti nel settore agricolo

E' concesso alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, nonché alle piccole e medie imprese come definite nel regolamento (CE) n. 800/2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o in consorzi, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti, e comunque non superiore a 50.000 euro, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, da effettuarsi nel 2014 e nei due anni successivi.
Il credito d'imposta, finanziato nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (Mod. F24) e non rileva ai fini reddituali e dell'IRAP.
Con apposito decreto del MIPAF, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, saranno stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta e del relativo monitoraggio. Il riconoscimento del credito d'imposta è, comunque, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Detrazione per l'affitto di terreni agricoli da parte di giovani agricoltori

Per incentivare l'inserimento dei giovani in agricoltura, che il più delle volte accedono al fattore terra mediante contratti di conduzione, si prevede, mediante una integrazione all'art. 16, comma 1-quinques del TUIR, una nuova detrazione dall'IRPEF, a favore di IAP e CD[1] iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni d'affitto dei terreni agricoli. L'ammontare della detrazione, fissato entro il limite di 80 euro per ettaro fino ad un massimo di 1.200 euro annui, spetta nei limiti della regola *de minimis* (15.000 euro in tre anni) di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013. La misura, che si applica a partire dal periodo d'imposta 2014, senza che di essa si possa tener conto ai fini della determinazione degli acconti previsionali per lo stesso periodo d'imposta, rientra a pieno titolo nell'ambito della regola stabilita al comma 1-sexies dello stesso art. 16, secondo cui qualora la detrazione spettante sia superiore all'imposta lorda IRPEF, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente (artt. 12 e 13 dello stesso TUIR), è riconosciuto un credito pari all'eccedenza della detrazione spettante rispetto all'ammontare della capienza d'imposta residua (imposta lorda – detrazioni ex artt. 12 e 13), da determinare in sede di dichiarazione dei redditi.

Abrogazione dell'agevolazione per mancata coltivazione del fondo e rivalutazione degli estimi catastali

E' abrogato l'art. 31, comma 1, del TUIR che dispone la riduzione al 30% del reddito dominicale nel caso in cui un fondo rustico non sia stato coltivato per un'intera annata agraria per cause non dipendenti dalla tecnica agraria. Pertanto, a partire dall'entrata in vigore della nuova disposizione, il reddito dominicale andrà dichiarato per intero con l'ulteriore effetto che, negli stessi casi, si dovrà dichiarare anche per intero il reddito agrario, posto che l'annullamento dello stesso, previsto sino ad oggi, a norma del successivo art. 35 del TUIR, non risulterà più operante.
Com'è noto, con l'art. 1, c. 512, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) i redditi dominicali ed agrari sono stati rivalutati del 15% ovvero, nel caso di terreni agricoli posseduti da IAP e CD iscritti nella previdenza agricola, del 5%, relativamente ai periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015. Il comma 4 dell'art. 7 in commento, in modifica dello stesso comma 512, introduce, per l'anno 2015, un incremento della rivalutazione delle predette percentuali dal 15 al 30% e dal 5 al 10%. Inoltre, a partire dall'anno 2016 è prevista una rivalutazione del 7%, sia del reddito dominicale che del reddito agrario. Si ricorda che gli incrementi in parola si applicano sugli importi dei redditi già rivalutati, a norma dell'art. 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996, dell'80 e del 70%, rispettivamente, per i redditi dominicali ed agrari. Infine, in sede di determinazione degli acconti per gli anni 2015 e 2016 si dovrà tener conto delle nuove rivalutazioni.

[1] IAP = Imprenditore Agricolo Professionale; CD = Coltivatore Diretto

Credito d'imposta per nuovi investimenti

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (impianti, macchinari, ecc.) effettuati dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali della stessa tipologia realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15% delle relative spese sostenute. Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 (F24), non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini IRAP e deve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo, oltre che essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riconoscimento ed in quelle dei periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. La prima delle quote va utilizzata a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è effettuato l'investimento (2016 o 2017). Il credito non compete per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

L'attuale formulazione della norma esclude dall'agevolazione le imprese agricole titolari di reddito agrario (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali). Tuttavia, si auspica un'estensione dello strumento incentivante anche alle predette imprese atteso che, a differenza di precedenti normative similari (leggi Tremonti bis e ter), l'agevolazione in parola trasforma sostanzialmente il risparmio d'imposta che prima si otteneva attraverso la detassazione del 50% degli investimenti agevolati dal reddito d'impresa (mediamente tra il 27,5% e il 30% per i soggetti IRES ed IRPEF), in un credito d'imposta che è l'equivalente di quel risparmio (es. investimento pari a 100: detassazione IRPEF 30% di 50 = 15% di 100), indipendentemente dalla situazione reddituale del beneficiario

Abbruciatura di vegetali di origine agricola. Illecito penale, pratica antica o tecnica innovativa?

MICHELE MARTUCCI | Collaboratore Inea

KEYWORDS terra dei fuochi, campo libero, rogo rifiuti

Tra gli interventi agronomici la bruciatura dei residui di potatura e parti di piante prima del 2006 era la tecnica più utilizzata ed efficace per eliminare fonti di diffusione di organismi nocivi.
A causa di recenti interventi normativi orientati a prevenire ipotesi di danno ambientale, tale pratica è stata ridotta in maniera drastica.
L'esigenza di far chiarezza sull'argomento nasce dalla necessità di uniformare il problema dei rifiuti vegetali di origine agricola e quello dei rifiuti urbani e tossici affrontandolo simultaneamente con il fenomeno degli incendi boschivi.
Prima di entrare nel merito del provvedimento, è opportuno formulare una sintetica riflessione sul contesto in cui si innesta il recentissimo Decreto Legge n. 91 del 24 Giugno 2014[1].
E', infatti, opportuno, preliminarmente, ricordare che l'abbruciamento dei residui vegetali, in virtù del Decreto Legislativo 152/2006, Codice dell'ambiente, era una pratica illecita e sanzionata penalmente, anche in considerazione del fatto che, troppo spesso, tali attività mascheravano lo smaltimento illecito di altri rifiuti speciali pericolosi, come ad esempio i fitofarmaci, con preoccupanti ripercussioni sull' ambiente.
In tale contesto restrittivo, per far fronte alle incombenti emergenze ambientali e industriali della Puglia e, in particolare della Campania, è stato emanato il D.L. 136/2013 recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" conosciuto come il provvedimento sulla *Terra dei fuochi*.
In particolare per contrastare la condotta degli autori dei roghi tossici, il legislatore ha introdotto, con il nuovo articolo 256 bis del Decreto Legislativo 152/2006, un nuovo delitto: la combustione illecita di rifiuti, che prevede per i roghi illeciti la reclusione da 2 a 5 anni, specifiche ipotesi aggravate, la confisca dei mezzi usati per il trasporto dei rifiuti da bruciare nonché la confisca delle aree dove è commesso il reato.
La pena si applica anche a chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli.
La Regione Campania ha altresì adottato la legge regionale n. 20/2013 "Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti", volta a creare un coordinamento tra i diversi Enti e le forze di polizia, per le attività di prevenzione e contrasto dell'abbandono e dei roghi di rifiuti, con particolare riferimento alla terra dei fuochi, imponendo tra l'altro ai comuni campani di predisporre un'adeguata mappatura dei siti interessati da roghi illeciti di rifiuti.
Ovviamente, l'armonizzazione di queste azioni preventive e repressive, caratterizzate da forte deterrenza, ha favorito la riduzione del crimine ambientale summenzionato e la diminuzione dei roghi boschivi.
E' chiaro che l'opzione di incriminare chi incendia rifiuti abbandonati, anche se non pericolosi, rappresenta una concreta applicazione del principio di precauzione, finalizzato a prevenire i danni, anche solo potenziali, di attività ritenute lesive per l'ambiente.
Introducendo tale illecito penale, il governo ha voluto contrastare il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, che, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione produce la ricaduta al suolo di diossine. Inoltre, la norma "*de quo*", mira a contrastare un ulteriore fenomeno più latente ma altrettanto devastante. La diffusione di notizie, non sempre attendibili, sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli

[1] Testimonianza di questo è data dalla caduta della produzione (-3,3%), del valore aggiunto agricolo (-4,4%) e della domanda di prodotti alimentari (-3,2%) - Fonte: Elaborazione dati ISTAT.

campani e sui pericoli per la salute umana di alcuni prodotti agroalimentari che ha generato devastanti effetti economici sul sistema produttivo dell'intero contesto regionale, imponeva una politica indifferibilmente arginante[2].

Il decreto legge 91/2014 firmato dal Presidente Napolitano il 24 Giugno e pubblicato il giorno seguente sulla gazzetta Ufficiale, definito "Ambiente Protetto" dal Ministro Galletti, si suddivide in tre capi e 35 articoli, disponendoun'ampia griglia di interventi che sembrano spiegare i propri effetti verso un percorso complessivo caratterizzato da una visione di lungo respiro.

In tal senso, il decreto-legge può rappresentare il primo tentativo per cimentarsi con un rinnovato approccio metodologico nella costruzione di una nuova politica agricola, capace di rispondere alle reali esigenze degli operatori di comparto alla luce dei primi, seppur deboli, segnali di ripresa congiunturale.

In particolare, in merito all'abbruciatura dei residui vegetali, il nuovo articolato, modificando il precedente D.lgs n.152 del 2006, aggiunge, innanzitutto, all'articolo 256-bis un nuovo comma: il 6-bis che espressamente recita: "*All'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*".

La norma in esame evidenzia, finalmente, la sostanziale differenza esistente tra le attività di gestione dei rifiuti e le consuetudinarie pratiche agricole di gestione sul luogo di produzione di piccoli quantitativi di scarti vegetali.

A seguito di tale modifica, infatti, i possessori dei fondi potranno ricorrere alla tradizionale pratica di abbruciatura naturale per smaltire i residui vegetali prodotti dal proprio fondo.

L'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 91/2014 inserendo tale disposizione nel codice ambientale precisa che alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, nel caso di combustione in loco delle stesse, non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla *Terra dei fuochi*.

La norma specifica che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non su-

[2] Nel 2012 gli effetti recessivi della crisi colpiscono il settore agricolo nella loro pienezza, con risultati preoccupanti in termini di caduta sia della produzione (-3,3%), sia, soprattutto, del valore aggiunto, la cui flessione in questo anno (-4,4%) è quasi il doppio di quella, pur molto negativa, verificata per il PIL (-2,4%) - Fonte: Elaborazione dati ISTAT

periore a tre metri steri (= volume di 3 metri/cubo di pezzi di legno) per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Il decreto 91/2014, poi, all'articolo 14 comma 8 punto b) affronta l'argomento delle bruciature di sfalci, paglie e potature in maniera ancora più puntuale e definita.

Il nuovo dettame normativo, infatti, disciplina, espressamente, che alla combustione in loco di sfalci e potature non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti e alla combustione illecita di rifiuti abbandonati.

Sarà quindi possibile bruciare tali materiali in piccoli cumuli e ridotte quantità nei periodi ed orari individuati dall'ordinanza del Sindaco competente.

Al cospetto di una problematica estremamente delicata, che vede combinarsi le esigenze degli operatori agricoli con la protezione degli ecosistemi dagli incendi boschivi, il legislatore è intervenuto, quindi, con sensibilità manifesta e doverosa puntualità.

Infatti, a questo punto, superati i mesi in cui è vietato bruciare, perché il rischio di incendio boschivi è massimo, le amministrazioni locali avranno il tempo materiale per organizzarsi e entro la stagione autunnale saranno in grado di emettere le ordinanze di competenza volte a consentire la regolamentazione della tradizionale pratica naturale dell'abbruciatura.

Inoltre, i Comuni e le altre Amministrazioni competenti avranno la facoltà di sospendere, differire o vietare di ardere i predetti residui all'aperto, in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, o in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

La Regione Campania, dal proprio canto ha già emanato il decreto di massima pericolosità contenente le delle date di inizio e fine della pericolosità, a cui dovranno attenersi i possessori dei fondi.

Il decreto regionale richiama, tra l'altro, sempre al fine di ridurre gli incendi boschivi, l'attenzione delle Ferrovie dello Stato e delle Autostrade alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione per una larghezza di cinque metri su ambo i lati, trattate con prodotti ritardanti la combustione.

Glossario

SIMONA NIZZA | Collaboratore Inea

ATECO: la classificazione delle attività economiche ATECO (ATtività ECOnomiche) è una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. È la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) creata dall'Eurostat, adattata dall'ISTAT alle caratteristiche specifiche del sistema economico italiano. Attualmente è in uso la versione ATECO 2007, entrata in vigore dal 1º gennaio 2008, che sostituisce la precedente ATECO 2002, adottata nel 2002 ad aggiornamento della ATECO 1991. Si tratta di una classificazione alfa-numerica con diversi gradi di dettaglio: le lettere indicano il macro-settore di attività economica, mentre i numeri (che vanno da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le articolazioni e le disaggregazioni dei settori stessi. Le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (codifica: 1 lettera), divisioni (2 cifre), gruppi (3 cifre), classi (4 cifre), categorie (5 cifre) e sottocategorie (6 cifre).

COLTIVATORE DIRETTO: piccolo imprenditore che si dedica direttamente e abitualmente alle attività agricole (cfr. Legge 1047/57, artt.1-2, integrati e modificati dalla Legge 9/63). Rispetto allo IAP è quindi differenziato dall'esercizio diretto, manuale, dell'attività agricola. Per conseguire la qualifica di coltivatore diretto servono quindi due requisiti:

1) requisito oggettivo (rilevanza dell'impresa agricola), che sussiste quando: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non sia inferiore a 104 giornate annue (art.3 Legge 9/63); il nucleo coltivatore diretto (imprenditore e nucleo familiare) faccia fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 Legge 9/63).
2) requisito soggettivo (prevalenza di tempo dedicato e reddito ricavato) che sussiste quando: il coltivatore diretto dedichi all'attività la maggior parte del proprio tempo lavorativo; ne ricavi la maggior fonte di reddito (da lavoro o impresa).

CREDITO D'IMPOSTA: è ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato. Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad es. in sede di dichiarazione dei redditi.

DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1: convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

DECRETO LEGGE 10 DICEMBRE 2013, N. 136: disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Il decreto legge reca disposizioni per le situazioni di emergenza ambientale in Campania e in Puglia, nonché ulteriori disposizioni riguardanti talune gestioni commissariali e la disciplina dei commissari per la difesa del suolo. Il decreto legge, che è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame alla Camera, è stato definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 5 febbraio 2014.

E-COMMERCE: l'espressione commercio elettronico, in inglese e-commerce (anche eCommerce), può indicare diversi concetti:

- può riferirsi all'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet;
- nell'industria delle telecomunicazioni, si può altresì intendere il commercio elettronico come l'insieme delle applicazioni dedicate alle transazioni commerciali;
- un'ulteriore definizione descrive il commercio elettronico come l'insieme della comunicazione e della gestione di attività commerciali attraverso modalità elettroniche, come l'EDI (Electronic Data Interchange) e con sistemi automatizzati di raccolta dati.

ESTIMI CATASTALI: sono le rendite dei terreni calcolate dal catasto per fini fiscali con riferimento alla moneta corrente in un determinato periodo (epoca censuaria). Nell'attuale catasto italiano la determinazione degli estimi può essere diretta o indiretta. Nel primo caso le rendite sono calcolate per ogni singola particella; nel secondo sono calcolate in aziende studio, da cui si ricavano le tariffe d'estimo da applicare a tutti i terreni circostanti. Le tariffe d'estimo sono le rendite per ettaro di superficie di ogni qualità (tipo di coltura) e classe (livello di produttività) con riferimento alla moneta corrente in una determinata epoca censuaria. Esistono nel catasto terreni due tipi di tariffe: le tariffe di reddito dominicale e le tariffe di reddito agrario.

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP): è colui che esercita (dirige) un'impresa agricola dedicandovi la maggior parte della propria attività professionale o d'impresa. La qualifica non è automatica, ma si può ottenere con apposita domanda alla Amministrazione Provinciale in cui ha sede l'impresa agricola. Il riconoscimento della qualifica ha valore su tutto il territorio nazionale.
Per essere riconosciuti come IAP sono richiesti tre requisiti:
1) professionalità (possesso di adeguate competenze professionali);
2) tempo dedicato (che sia l'attività principale dell'imprenditore, con impiego nell'attività di almeno il 50% del tempo dedicato alle attività lavorative);
3) reddito ricavato (che sia la principale fonte di reddito da lavoro/impresa dell'imprenditore, cioè pari almeno al 50% del reddito da attività lavorative: non contano redditi da capitale o di natura fondiaria).

Gli IAP devono mantenere per almeno cinque anni i requisiti richiesti, pena la perdita della qualifica.

IRAP: imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il D.lgs. 446/1997. Con la Finanziaria 2008 assume la natura di imposta propria della Regione e, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese, ossia, in termini generali, il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria. È l'unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all'utile di esercizio. La base imponibile si determina in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia: un'impresa commerciale; un produttore agricolo; un ente non commerciale o un ente pubblico; una banca o un'assicurazione. Per i produttori agricoli la base imponibile si determina come differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti effettuati per la produzione, come risultano da quanto dichiarato nella dichiarazione Iva.

IRES: imposta sul reddito delle società è una imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,5%. Ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi sono soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società:
- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale;
- enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

L'IRES, istituita col decreto legislativo n. 344/2003, ha sostituito l'IRPEG ed è entrata effettivamente in vigore il primo gennaio 2004. Il legislatore ha voluto modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell'Unione europea.

IRPEF: imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotta in Italia nel 1974 con il D.P.R. n.597/1973 ed è attualmente regolamentata dal D.P.R. n.917 del 1986. Il presupposto di tale tributo è rappresentato dal possesso dei redditi, in denaro o in natura, appartenenti alle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi. È un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che aumentano in relazione agli scaglioni di reddito, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero.
Decreto Legislativo n. 446/97.

REDDITO DOMINICALE: è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario riferibile al terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole. Il reddito dominicale è quindi un reddito derivante esclusivamente da fonte patrimoniale, mentre il reddito agrario è un reddito derivante anche (e soprattutto) dall'esercizio di un'attività.

REDDITO AGRARIO: consiste nella parte di reddito medio ordinario dei terreni, determinato su base catastale, imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati nel limite della potenzialità del terreno nell'esercizio di attività agricole.

REGOLAMENTO (CE) N.800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008: che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

REGOLAMENTO UE 1408/13 DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2013: relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione - oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione - gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla

concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel settore della produzione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato CE, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1408/2013.

RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ (INPS): l'articolo 6 del dl n.91/2014 prevede l'istituzione, presso l'Inps, di una Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare, volontariamente, le imprese agricole previa istanza presentata telematicamente al fine di poter essere inserite, successivamente, in un elenco pubblicato sul sito internet dell'Istituto previdenziale.
Restano fermi, ad ogni modo, i controlli ordinari in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. La partecipazione delle imprese agricole, di cui all'ex articolo 2135 del codice civile, alla suddetta Rete di lavoro agricolo di qualità, e' subordinata al possesso di una serie di requisiti:

- non avere avuto condanne penali o procedimenti penali in corso relativi alla fattispecie lavoristica o attinente alla materia tributaria;
- non essere incorsi, negli ultimi tre anni, in sanzioni amministrative definitive per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ovvero materia tributaria;
- essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

SACE: è un gruppo assicurativo-finanziario attivo nell'export credit, nell'assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Il Gruppo assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposte le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero. SACE nasce nel 1977 in seguito alla Legge 227/77 come Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione dell'Istituto Nazionale Assicurazioni. Con il Decreto Legislativo 143/98 diventa Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, diventando in seguito Ente Pubblico Economico. Nel 2004, con la Legge 326/2003 (art. 6) diventa Sace S.p.A. (con effetto dal 1 gennaio 2004). controllata al 100% da Cassa depositi e prestiti, offre una gamma di strumenti per l'assicurazione del credito, la protezione degli investimenti, l'erogazione di cauzioni, garanzie finanziarie e factoring. L'assicurazione del credito è la riduzione o il trasferimento verso terzi dei rischi di insolvenza. L'assicurazione comprende, in senso economico-finanziario, anche la gestione e il finanziamento del credito.

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA: il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell'8-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 188, è, accanto al Trattato sull'Unione europea (TUE), uno dei trattati fondamentali dell'Unione europea (UE). Il TFUE è costituito da un preambolo e da 358 articoli, raccolti in sette parti; questi possono essere composti a loro volta da diversi titoli, capitoli e paragrafi. Le parti sono denominate nel seguente modo:

- parte I: principi;
- parte II: non discriminazione e cittadinanza dell'Unione;
- parte III: politiche e azioni interne dell'Unione;
- parte IV: associazione dei Paesi e territori d'oltremare;
- parte V: azione esterna dell'Unione;
- parte VI: disposizioni istituzionali e finanziarie;
- parte VII: disposizioni generali e finali.

TUIR: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi è una legge della Repubblica Italiana in materia di fisco introdotto nell'ordinamento con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiornato con le ultime modifiche introdotte dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. In tale testo sono contenute le norme relativa all'IRPEF (imposte sul reddito delle persone fisiche) e all'IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche). È il testo fondamentale contenente le norme per la determinazione e la tassazione dei redditi: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi diversi. A seguito della riforma attuata col D .Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 ("Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80"), è stato novato il titolo II del TUIR riguardante l'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (cosiddetta IRPEG) con l'introduzione dell'Imposta sul reddito delle società (cosiddetta IRES)

Agrifisco

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SU FISCALITÀ E SPESA IN AGRICOLTURA

INEA ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

NUMERO 2 - LUGLIO 2014

DIRETTORE RESPONSABILE
Salvatore Tudisca

COMITATO SCIENTIFICO
Lucia Briamonte, Raffaella Pergamo,
Salvatore Tudisca, Stefano Vaccari

COMITATO DI REDAZIONE
Lucia Briamonte, Antonio Cristofaro,
Paola D'Avena, M. Assunta D'Oronzio,
Corrado Ievoli, Raffaella Pergamo,
Alessandra Pesce, Vito D. Sciancalepore,
Filippo Sgroi, Gianmarco Tardella

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Pasqualina Esposito,
Simona Nizza, Giulio Viggiani

ELABORAZIONI STATISTICHE
Marco Amato

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Ufficio Grafico Inea (Barone, Cesarini, Lapiana, Mannozzi)

COORDINAMENTO EDITORIALE
Benedetto Venuto

SEGRETERIA
Lara Abbondanza, Roberta Capretti

CONTATTI
agrifisco@inea.it